

Articolo 23

## Riduzione della durata massima della settimana lavorativa

(art. 9 e 11 in relazione con gli art. 20 e 20a LL)

<sup>1</sup> Nelle settimane nel corso delle quali uno o più giorni festivi parificati alla domenica cadono in un giorno feriale in cui il lavoratore deve abitualmente lavorare, la durata massima della settimana lavorativa è ridotta in proporzione.

<sup>2</sup> Ai lavoratori che esercitano la loro attività in una giornata festiva legale parificata alla domenica, la riduzione proporzionale della durata massima della settimana lavorativa dev'essere computata nella settimana in cui viene accordato loro il giorno di riposo compensativo per la suddetta giornata festiva.

### Premessa

Le disposizioni del presente articolo sono volte a impedire che le ore di lavoro perse in seguito a festività siano compensate anteriormente o posteriormente in altri giorni della settimana. I giorni festivi parificati alla domenica che cadono in un giorno feriale sono giorni liberi supplementari che si aggiungono alle ferie, ai giorni di riposo settimanali o ai giorni di riposo compensativi, e non possono essere compensati.

### Capoverso 1

Per raggiungere lo scopo menzionato nelle osservazioni preliminari, nelle settimane nel corso delle quali uno o più giorni festivi parificati alla domenica cadono in un giorno in cui abitualmente si lavora, la durata massima della settimana lavorativa è ridotta in proporzione. In tal caso, la durata massima della settimana lavorativa è ridotta della quota risultante dal rapporto tra il tempo di lavoro abitualmente previsto nei giorni feriali e la durata effettiva del lavoro settimanale.

### Esempio:

Nel caso specifico si lavora abitualmente dal lunedì al giovedì per 8,5 ore al giorno. Il venerdì si lavora un'ora in meno, vale a dire 7,5 ore. La durata del lavoro settimanale è quindi di 41,5 ore. Si suppone

ora che un giorno festivo parificato alla domenica cada il giovedì. Ciò significa che vengono perse 8,5 ore su 41,5, ossia il 20,5% della durata effettiva del lavoro settimanale. Ora, se la durata massima della settimana lavorativa è di 45 ore, riducendola del 20,5% ne risulta una durata massima per questa settimana di sole 35,8 ore.

Nel caso di sistemi di lavoro flessibili (ad es. sistemi di orari flessibili), il computo della durata massima della settimana lavorativa deve basarsi sulla durata del lavoro settimanale convenuta, rispettivamente sulle sue quote giornaliere ripartite uniformemente sui giorni lavorativi.

Nelle settimane con una durata massima lavorativa ridotta, il lavoro straordinario inizia dal momento in cui è superata la durata massima ridotta.

### Capoverso 2

Se si lavora in un giorno festivo parificato alla domenica, la durata massima della settimana lavorativa è ridotta in proporzione nella settimana nel corso della quale è accordato il giorno di riposo compensativo. La riduzione è calcolata in base al rapporto tra il tempo di lavoro che si dovrebbe prestare abitualmente nel giorno di riposo compensativo e il tempo di lavoro effettivo nella settimana nella quale è accordato il giorno di riposo compensativo, rispettivamente il tempo di lavoro contrattuale.

**Art. 23**

**OLL 1**

**Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro**

Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo  
Sezione 3: Durata massima della settimana lavorativa  
Art. 23 Riduzione della durata massima della settimana lavorativa

**Esempio:**

Solitamente, la durata del lavoro o il tempo di lavoro convenuto per il giorno lavorativo in cui viene accordato un giorno di riposo compensativo per un giorno festivo è di otto ore. La durata effettiva della settimana lavorativa o il tempo di lavoro convenuto è di 40 ore. La riduzione della durata massi-

ma della settimana lavorativa nella settimana della compensazione rappresenta  $\frac{8}{40}$  o  $\frac{1}{5}$  della durata massima legale del lavoro di 45 ore. La riduzione ammonta quindi a nove ore, mentre la durata massima del lavoro nella settimana della compensazione è di 36 ore.